

Publicato il 22/06/2018

N. 01571/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2018, proposto da Pellegrini S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Guglielmo Aldo Giuffre', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Alessandra Sandulli in Milano, via Mose' Bianchi, 71;

contro

Comune di Vigevano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese quale Centrale Unica di Committenza non costituitasi in giudizio;

nei confronti

Vivenda S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Milano, via Besana, 4;

per l'annullamento

previa adozione di ogni idonea misura cautelare, ivi compresa, in primis, la sospensione dell'efficacia,

A) della determinazione 14.12.2017 n 157, con la quale la CUC ha approvato la proposta di aggiudicazione della “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica periodo settembre 2017 – agosto 2022 in Comune di Vigevano – CIG 706774038E” in favore di Vivenda;

B) della nota 22.12.2017 n 1565, con la quale il Comune di Vigevano ha approvato la determinazione CUC n 157/2017 e affidato in via d'urgenza il servizio di ristorazione scolastica a Vivenda, per il periodo dal 1.1.2018 al 16.2.2018, “nelle more del provvedimento di aggiudicazione definitiva che verrà adottato dalla C.U.C., dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge”; e

C) di ogni altro atto a essi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compresi, per quanto occorrer possa, il disciplinare, i verbali di gara e le determinazioni assunte dal RUP e dalla Commissione giudicatrice nel corso della procedura, anche con specifico riferimento all'ammissione e alla valutazione dell'offerta di Vivenda e della relativa congruità, e la nota del 9.1.2018, con cui il Comune ha riscontrato l'istanza di autotutela presentata da Pellegrini con riferimento al riferito affidamento in via d'urgenza, trasmettendo un parere che ne ribadisce la pretesa legittimità;

nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia

del contratto eventualmente sottoscritto tra il Comune di Vigevano e Vivenda nelle more del giudizio e per l'accertamento e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti e, per quanto di competenza, della controinteressata, al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da effettuare, in via principale, in forma specifica, anche mediante subentro nell'affidamento dell'appalto nelle more dell'aggiudicazione definitiva e nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente, mediante il pagamento di una somma di denaro da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, unitamente a interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Vigevano e di Vivenda S.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando pubblicato il 17 maggio 2017 la comunità montana dell'Oltrepò pavese, quale centrale unica di committenza, ha indetto per conto del comune di Vigevano la procedura aperta per l'affidamento del “servizio di ristorazione scolastica periodo settembre 2017 –agosto 2022 in Comune di Vigevano”, da

aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo a base d'asta era pari ad euro 12.087.152,05 (di cui l'1% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

Sodexo, prima classificata con punti 92,15, avendo conseguito punteggi superiori ai quattro quinti di quelli massimi previsti per l'offerta tecnica e per quella economica, veniva sottoposta a valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 97, d.lgs. n. 50/2016, all'esito della quale veniva esclusa dalla procedura concorsuale per incongruità dell'offerta, mentre Vivenda, pure sottoposta a giudizio di anomalia, che superava positivamente, si aggiudicava la gara, con punti 90,87. Pellegrini, precedente gestore del servizio, risultava, invece, seconda in graduatoria, con punti 87,18.

Sodexo impugnava la sua esclusione dalla gara con ricorso RG n. 216/2018, che veniva respinto con sentenza 18 giugno 2018, n. 1531, di questa Sezione.

Con il ricorso all'esame del collegio la società istante ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti l'aggiudicazione della gara a Vivenda, deducendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché chiedendo la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Vigevano e Vivenda S.p.a., che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità di alcuni profili di censura.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 7 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso l'istante ha dedotto la violazione dei principi in materia di trasparenza e del corretto svolgimento della procedura, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità e la violazione degli artt. 97 Cost, 29 e 32 del d.lgs. n. 50/2016 e 1 e 3 della legge n. 241/1990, atteso che la CUC avrebbe ommesso di comunicare ai concorrenti il provvedimento che ha determinato le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, come prescritto dall'art 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, avendo provveduto unicamente alla pubblicazione del medesimo sul profilo del committente; inoltre, il RUP avrebbe trasmesso alla commissione le giustificazioni di Vivenda, nonostante fossero pervenute oltre il termine del 2 ottobre 2017 indicato a pena di esclusione nella nota di richiesta di chiarimenti del 18 settembre 2018, e l'Amministrazione avrebbe reso incerta la natura e il contenuto dei provvedimenti effettivamente adottati, incidendo anche sull'effettività della tutela giurisdizionale, per un verso rallentandone la possibilità di esercizio e per l'altro costringendo ad attivarla in una situazione di dubbia necessità.

Il collegio ritiene di accogliere l'eccezione di inammissibilità della doglianza sollevata dalle controparti per carenza di interesse in relazione al primo profilo di censura, atteso che: "In ordine alla disciplina del c.d. rito "super-speciale", di cui al comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. deve escludersi che tale disposizione abbia apportato una deroga all'art. 41, comma 2, c.p.a. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa

dell'atto; la piena conoscenza dell'atto di ammissione o di esclusione – in difetto della formale comunicazione dell'atto o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante – può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870). Nel caso di specie tale ricorso è stato, invero, proposto entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza concreta del provvedimento di ammissione di Vivenda e di aggiudicazione della gara alla medesima; ne consegue la carenza di interesse alla decisione del profilo di censura.

Risultano, invece, infondati gli ulteriori aspetti della doglianza, sia perché le irregolarità della comunicazione degli atti adottati dall'Amministrazione non hanno inciso in alcun modo sull'effettività della tutela giurisdizionale, come si evince dalla regolare proposizione del presente gravame, sia perché dalla documentazione versata in atti risulta che il ritardo della presentazione dei chiarimenti da parte di Vivenda è stato causato dalla mancata allegazione alla pec ricevuta dalla società della nota di richiesta dei chiarimenti medesimi, che è stata, dunque, inviata effettivamente solo il 23 settembre 2017, assegnando alla società il nuovo termine dell'8 ottobre 2017, dalla stessa rispettato con l'invio della documentazione il 6 ottobre 2017.

Con la seconda censura la società ricorrente ha dedotto la violazione dei principi in tema di trasparenza e par condicio, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90, 80, comma 5, lett c e f-bis, 83, 94, 95 e 105 del d.lgs. n. 50/2016 e della legge di gara (art 1 capitolato speciale e 7 disciplinare), nonché l'eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

Secondo l'assunto dell'istante, l'offerta di Vivenda sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara e sarebbe stata comunque illegittimamente sopravvalutata, in quanto l'impresa avrebbe falsamente dichiarato di non ricorrere agli istituti del subappalto e dell'avvalimento, mentre avrebbe fatto più volte riferimento, nella propria offerta tecnica, all'affidamento di diverse attività a soggetti terzi; inoltre, la stessa non sarebbe in grado di svolgere in proprio le attività di "manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo igienico, presso i centri refezionali scolastici, di adeguati erogatori per la somministrazione di acqua microfiltrata refrigerata e naturale ambiente, installati in collegamento con la rete idrica secondo quanto previsto dalla vigente normativa".

Tali attività – oggetto di valutazione ai fini del punteggio (fino a 2 punti) ai sensi della lett O dell'art. 7 del disciplinare di gara – "Piano delle manutenzioni del centro cottura, dei centri refezionali e delle cucine degli asili nido gestite dal C.A.A." – non rientrerebbero, tuttavia, fra quelle descritte nell'oggetto sociale indicato nella visura ordinaria di Vivenda rilasciata dalla CCIAA di Roma.

Analogo rilievo varrebbe per le attività di riduzione del rumore presso i refettori con maggiore affluenza – oggetto di valutazione ai fini del punteggio (fino a 5 punti) ai sensi della lett E dello stesso art 7 del medesimo disciplinare – dal momento che anche tali attività esulerebbero da quelle indicate nell'oggetto sociale della società.

Vivenda avrebbe, pertanto, conseguito l'illegittima attribuzione di 6,66 punti totali (5 per il criterio E ed 1,66 per il criterio O), in assenza dei quali la propria offerta avrebbe avuto un punteggio totale di 84,21 punti, notevolmente inferiore a quello di 87,18 punti ottenuto dalla ricorrente.

Le controparti hanno eccepito la tardività della doglianza, nella parte in cui si contesta l'ammissione alla gara della controinteressata per carenza del requisito di idoneità professionale della necessaria iscrizione alla camera di commercio per tutte le attività oggetto dell'appalto. Tale ammissione sarebbe dovuta essere contestata, secondo Vivenda, pur in assenza di puntuale comunicazione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni dalla conoscenza della stessa ammissione alla gara, vale a dire entro 30 giorni dalla partecipazione alla seduta del 14 luglio 2017, in cui la commissione ha comunicato ai presenti, tra i quali il rappresentante della ricorrente, l'avvenuta ammissione alla gara di tutti i partecipanti e, quindi, anche di Vivenda.

Il ricorso, notificato il 22 gennaio 2018, sarebbe, quindi, tardivo.

L'eccezione è da disattendere.

Ed invero deve richiamarsi, sul punto, quell'orientamento giurisprudenziale formatosi di recente secondo cui: "Se l'impresa partecipante assiste, tramite rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in ordine all'esclusione della sua offerta, è in tale seduta che l'impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento ed è dalla data della stessa seduta che decorre il termine per impugnare il medesimo provvedimento (invece la mera presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto in quella seduta non comporta ex se la piena conoscenza dell'atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione qualora il rappresentante stesso non sia munito di apposito mandato o non rivesta una specifica carica sociale, ossia non ricorrano i casi in cui la conoscenza avuta dal medesimo sia

riferibile alla società concorrente - cfr., III, n. 3026/2016 e 4593/2012; V, n. 856/2015, n. 6264/2014).

È opportuno sottolineare che il menzionato indirizzo interpretativo si riferisce, in particolare, alle ipotesi di impugnazione dell'atto di esclusione. In tali eventualità, infatti, la parte interessata è, evidentemente, a piena conoscenza della documentazione che ha prodotto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

A diverse conclusioni si deve pervenire qualora la parte ricorrente intenda contestare altri aspetti della procedura di gara che richiedono la conoscenza di atti e documenti non conosciuti al momento in cui il seggio di gara esprime le proprie valutazioni (ammissioni di altri concorrenti, attribuzioni dei punteggi all'offerta tecnica).

In tali circostanze, infatti, la parte interessata, seppure presente con idoneo rappresentante alla seduta di gara che definisce l'esito della procedura non ha ancora quel grado di conoscenza minima delle possibili illegittimità della procedura” (Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2017, n. 2925).

Nella fattispecie all'esame del collegio il provvedimento impugnato non consiste nell'esclusione, bensì nell'ammissione alla gara della controinteressata che l'Amministrazione ha omesso di comunicare all'istante ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, non sussistendo, dunque, neppure il presupposto della piena conoscibilità della lesività del suddetto provvedimento da parte della società ricorrente al momento della suddetta seduta di gara.

Inoltre, il verbale della seduta del 14 luglio 2017 non risulta sottoscritto da alcun legale rappresentante della ricorrente. In proposito è stato affermato che: “il termine di impugnazione decorre dal momento in cui il rappresentante dell'impresa, nel corso di una

seduta pubblica della commissione giudicatrice alla quale lo stesso partecipava in base a delega, e con presenza fatta constare a verbale, ha avuto conoscenza dell'esclusione” (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6156).

Si ritiene, dunque, applicabile l'orientamento espresso da questa sezione, per il caso in cui: “non vi è stata alcuna pubblicazione dei provvedimenti di ammissione ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici, e ... al verbale di gara non era presente il rappresentante legale della società ... Va ancora evidenziato che il vizio di ammissione sollevato dalla ricorrente ... non era conoscibile al momento dell'ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti, e non vi è alcuna prova che ... abbia avuto piena conoscenza della documentazione amministrativa, dalla quale soltanto era evincibile l'assenza delle dichiarazioni contestate.

L'insieme delle rilevate circostanze porta dunque il Collegio ad escludere che si siano verificati sia il presupposto della previa pubblicazione del provvedimento di ammissione che la piena conoscibilità della lesività del suddetto provvedimento da parte della società ricorrente.

Intende infatti il Collegio aderire alla giurisprudenza (cfr., in particolare, Cons. di Stato, sent. n. 5870/2017) secondo cui, pur non potendo considerarsi la pubblicazione dell'atto interlocutorio di ammissione quale presupposto di legalità di esso, la piena conoscenza dell'esistenza del provvedimento ammissivo ... deve intendersi comprensiva anche della conoscenza dei suoi profili di lesività, in rapporto ai vizi concretamente rilevati dalla parte processuale” (cfr. Tar Lombardia, sez. IV, 23 marzo 2018, n. 792).

Nel merito, il collegio ritiene che il motivo sia fondato.

Le difese avversarie sostengono che solo l'attività di preparazione e somministrazione di pasti, nonché la fornitura di personale costituiscano la componente essenziale, l'oggetto principale dell'appalto, espressamente non subappaltabili secondo la lex specialis di gara e rilevanti ai fini della qualificazione del contraente in relazione al suo oggetto sociale, mentre le altre attività richieste al contraente previste dalla stessa non rileverebbero, atteso che sarebbero richieste al contraente aggiudicatario quali segmenti della complessa articolazione della prestazione dedotta nel futuro contratto e predefinita nel Capitolato speciale d'appalto, rivestendo un mero carattere complementare.

La società controinteressata, oltre a concordare sostanzialmente con la suddetta tesi difensiva del Comune, sostiene che l'attività di manutenzione è svolta anche attraverso operatori interni e soltanto limitati interventi sarebbero affidati ad operatori esterni, interventi che, per il loro contenuto valore economico, inferiore al 2% delle prestazioni affidate o, comunque, ad euro 100.000, e per il relativo impiego di manodopera inferiore al 50%, non costituirebbero subappalto, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2018, bensì meri subcontratti.

Il collegio, dall'approfondito esame della documentazione versata in atti, osserva che effettivamente nell'oggetto sociale di Vivenda non risulta ricompresa né l'attività di "manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo igienico, presso i centri refezionali scolastici, di adeguati erogatori per la somministrazione di acqua microfiltrata refrigerata e naturale ambiente, installati in collegamento con la rete idrica secondo quanto previsto dalla vigente normativa", ricompresa espressamente nell'oggetto dell'appalto ai

sensi dell'art. 1, punto 8, del capitolato speciale, né l'attività di manutenzione del centro cottura, dei centri refezionali e delle cucine, e neppure le attività di riduzione del rumore presso i refettori con maggiore affluenza mediante la posa in opera di pannelli fonoassorbenti, attività, queste ultime, che, nonostante non fossero espressamente ricomprese nell'oggetto sociale dell'appalto, sono state, come le prime, oggetto di valutazione da parte della commissione di gara con l'attribuzione all'offerta di Vivenda di un punteggio totale di 6,66, ai sensi delle lettere E ed O dell'art. 7 del disciplinare di gara.

Del resto, Vivenda, nella risposta resa alla richiesta di giustificazioni della stazione appaltante in merito alla voce investimenti, per l'esecuzione dell'attività di insonorizzazione e per i lavori di adeguamento degli impianti di cui alle predette lettere E ed O, ha allegato preventivi della società Edimpro S.r.l., indubbiamente soggetto terzo rispetto alla stessa, nonché ha dichiarato nell'offerta tecnica di avvalersi della società ITCloud Software Srl per il sistema informatizzato (cfr. pag. 16, paragrafo M, offerta tecnica), nonché della collaborazione del laboratorio di analisi 3° laboratori Srl per il piano delle analisi (cfr. pag. 18, paragrafo N), e che: “Le operazioni di Controllo Circuiti ed alcuni interventi complessi di Controllo Parti e Disincrostazione sono effettuate da ditte esterne selezionate, appartenenti all'Albo Aziendale Fornitori Tecnici che viene costantemente aggiornato” (cfr. pag. 20 offerta tecnica).

Tali attività, che rivestono certamente una posizione di rilievo nell'ambito dell'appalto perché indispensabili per l'esecuzione del servizio di ristorazione, non potevano, dunque, essere svolte in proprio dalla controinteressata e avrebbero dovuto, quindi, essere

affidate a terzi, come del resto risulta provato da quanto osservato sopra, ma la società non ha espressamente dichiarato di volerle affidare a terzi in subappalto, né ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento.

Né può ritenersi, come assumono le controparti, che in tali attività non sarebbero configurabili i requisiti del subappalto, perché di valore inferiore al 2% delle prestazioni da affidare o, comunque, ad euro 100.000, e per il relativo impiego di manodopera inferiore al 50%, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi, dunque, di meri subcontratti.

Ed invero, ai sensi del succitato comma 2 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016: “Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare...”.

Nel caso in questione, peraltro, non può in alcun modo sostenersi che almeno nelle attività di manutenzione l'apporto della manodopera non costituisca una percentuale superiore al 50%.

E tale conclusione si ricava dalla stessa offerta tecnica di Vivenda, ed in particolare da due preventivi elaborati sulla base del progetto di manutenzione indicato nella stessa, dai quali si evince che la componente della manodopera ha un'incidenza pari al 100% (cfr., in

particolare, l'offerta LMP di manutenzione ordinaria del centro cottura di Vigevano, nonché il preventivo B-Tech di manutenzione elettrica ordinaria del centro cottura di Vigevano, entrambi elaborati sulla base dell'offerta di Vivenda, docc. nn. 38 e 39 depositati da Pellegrini, in cui è espressamente dichiarato che: “L'offerta esposta si compone al 100% di costi relativi alla manodopera”).

Vivenda, dunque, non potendo eseguire in proprio le attività di manutenzione, perché non ricomprese nel suo oggetto sociale - come risulta dalla sua visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA di Roma e versata in atti - e non avendo dichiarato di ricorrere all'avvalimento né al subappalto per l'esecuzione delle stesse, sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, atteso che il ricorso al subappalto rappresentava nella fattispecie la via necessaria per partecipare alla gara.

Deve, sul punto, richiamarsi un recente precedente della sezione, in base al quale: la controinteressata “ha dichiarato la propria partecipazione alla gara con espressa rinuncia alla facoltà di subappalto, salvo poi far risultare dalla documentazione prodotta in sede di gara che le prestazioni di manutenzione saranno di fatto affidate a terzi. (...) Orbene, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa resistente, sicuramente nel caso di specie l'attività di manutenzione (...) configura di fatto un subappalto. Appare, infatti, pacifico che l'assistenza sarà svolta da soggetti diversi da (omissis), per cui una parte delle prestazioni oggetto del contratto saranno poste in essere non dall'affidatario ma da altri soggetti, non conosciuti e non controllati previamente dall'amministrazione appaltante”, e “presentarsi all'amministrazione quale unico referente e dichiarare contestualmente di avvalersi dell'opera di terzi significa

sostanzialmente riproporre lo schema tipico del subappalto. (...) Appare quindi provato che parte dell'oggetto dell'appalto sarà eseguito da terzi al di fuori delle ipotesi di legge e in violazione della dichiarazione resa da (omissis) di non avvalersi del subappalto” (cfr. Tar Lombardia, sez. IV, 28 maggio 2018, n. 1366).

La fondatezza della censura, comportante l'obbligo di esclusione dalla gara della società controinteressata, determina l'irrilevanza della disamina delle ulteriori doglianze da parte del collegio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi gli ulteriori profili di doglianza, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con il conseguente obbligo di rideterminarsi da parte della stazione appaltante in senso favorevole all'aggiudicazione della gara alla ricorrente, in assenza di diverse condizioni ostative di legge.

Riguardo all'istanza risarcitoria, la stessa è inammissibile per genericità, non essendo stato provato né quantificato in alcun modo il pregiudizio asseritamente subito in conseguenza dell'emanazione dei provvedimenti impugnati, anche in considerazione della mancata stipula del contratto con la società controinteressata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone l'annullamento dei provvedimenti impugnati, come in motivazione.

Dichiara inammissibile l'istanza risarcitoria.

Condanna il comune di Vigevano e Vivenda S.p.a., in via solidale e per la stessa quota, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente, che si liquidano in una somma complessiva pari ad euro 30.000 (trentamila/00), oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 7 e 21 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO